



# CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Prot. n. <sup>22188</sup> del 19/08/2021

## ORDINANZA N. <sup>16</sup> DEL 19/08/2021

**OGGETTO: MISURE PER IL CENTRO STORICO DI BORDIGHERA ALTA PER EVITARE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE E CONTAGIO DAL COVID-19 NEL PERIODO DAL 19/08/2021 AL 22/08/2021 PER LA XVII EDIZIONE DI "AGORÀ - ARTE IN PIAZZA" - L'INTIMITA' DEL TERRITORIO".**

### IL SINDACO

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;

**Visto** il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

**Visto** il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**Visto** il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**Visto** il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

**Visto** il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

**Visto** il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

**Visto** il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantene” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;*

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

**Visto** il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

**Visto** in particolare il comma 2-sexies dell'art. 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, inserito dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 che dispone:

«*Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo*»;

**Visto** il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*» con il quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale e, inoltre, sono state emanate una serie di ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 ad oggetto “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca”;*

**Vista** la Circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ - Prot 29851 in data 24 aprile 2021 ad oggetto “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle*

*attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";*

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Atteso** che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate;

**Ritenuto opportuno:**

- Uniformare tutte le disposizioni di cui sopra agli orari previsti per la zona bianca dal comma 2-sexies dell'art. 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, considerato che la Liguria è attualmente collocata in zona bianca, secondo l'ordinanza del Ministro della Salute attualmente in vigore;
- Escludere dai precetti l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22.6.2021, secondo i limiti e con le prescrizioni previste dalla stessa, e di monitorare i comportamenti nelle zone oggetto della presente Ordinanza per valutare l'adeguatezza delle misure adottate con il presente provvedimento;

**Considerato** che con deliberazione di G.C. n. 102 del 12 maggio 2021 è stato approvato il calendario delle manifestazioni estive 2021 organizzate dal Comune di Bordighera, nel contesto del quale è prevista la manifestazione "AGORA' – Intimità del Territorio";

**Preso atto** che la predetta manifestazione si svolgerà nei giorni dal 19 al 22 agosto 2021, per cui si prevede un aumento significativo delle presenze serali di persone, in relazione alla quale si pone la necessità di interventi adeguati per evitare gli assembramenti, anche con l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente idoneo a contrastare il suddetto il fenomeno che potrebbe portare a conseguenze gravi oltre che sotto l'aspetto sanitario, anche di ordine pubblico;

**Ritenuto** quindi necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza; e che la situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

**Dato atto** che, sulla base delle valutazioni effettuate con gli uffici comunali competenti, in relazione all'opportunità di contemperare le esigenze delle attività economiche e turistiche con quelle del contenimento della curva epidemiologica, è emersa la necessità di procedere all'adozione di una disciplina urgente di dettaglio in merito alle modalità di accesso e di comportamento *nel centro storico di Bordighera Alta*, nel periodo ricompreso nella fascia temporale dal 19 al 22 agosto 2021 nella fascia oraria 18:30 – 24:00;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Tutto quanto sopra premesso

## **ORDINA**

**per la durata dell'evento "Agora' l'intimità del territorio" che si terrà in Bordighera Alta, a far data dal giorno 19 Agosto 2021 al giorno 22 Agosto 2021, nella fascia oraria 18:30 – 24:00:**

- il contingentamento dell'accesso alla zona al verificarsi di assembramenti ovvero alla presenza di un numero di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla normativa; è consentito sempre l'accesso ai residenti e alle persone dirette ai pubblici esercizi con disponibilità di posti a sedere;
- il divieto di consumare bevande alcoliche e analcoliche ed alimenti sulle aree pubbliche di cui sopra, ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro;
- obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per accedere all'area espositiva di "Agorà";

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste nello stesso articolo.

## **DISPONE che**

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;

Il Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e gli ulteriori soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

## **AVVERTE che**

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Bordighera, 19 Agosto 2021



**Il Sindaco**  
**dott. Vittorio Ingenito**